



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

ISISS "CICOGNINI RODARI" -PRATO
Prot. 0003956 del 05/04/2022
I-1 (Entrata)

Prato, data del protocollo

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO
- AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
- AL SIG. QUESTORE DI PRATO
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI PRATO
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA PRATO
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO DI PRATO
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
- AL SIG. PRESIDENTE DI
CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD – PRATO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PISTOIA/PRATO
- AL SIG. PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO PRATO
- AL SIG. PRESIDENTE DI CONFESERCENTI PRATO
- AL SIG. PRESIDENTE DI C.N.A. TOSCANA CENTRO
PRATO
- AL SIG. PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO PRATO



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

AL SIG. PRESIDENTE DI UNIONE PRATO IMPRESE
PRATO

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'UNIONE PRATESE AGRICOLTORI

AL SIG. PRESIDENTE DI COLDIRETTI PRATO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
PRATO

AL SIG. PRESIDENTE DI
CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD PRATO

AL SIG. RESPONSABILE LEGA COOPERATIVE
AREA TOSCANA CENTRALE - PRATO

AL SIG. RESPONSABILE DI FEDERALBERGHI
PRATO

AI SIGG.RI SEGRETARI PROVINCIALI
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
PRATO

AL SIG. DELEGATO PROVINCIALE
C.O.N.I. PRATO



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato*".

Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono state adottate, in vista della cessazione dello stato di emergenza dal 1° aprile scorso, una serie articolata di disposizioni tendenti al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In primo luogo, si precisa che, in correlazione alla richiamata conclusione dello stato emergenziale, è venuto meno il sistema di suddivisione delle Regioni in zone, contraddistinte da diverse colorazioni, con una conseguente uniformità di applicazione sul territorio nazionale della normativa *de qua*.

In secondo luogo, con riferimento agli ambiti di maggior, comune interesse, si segnalano all'attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: A) utilizzo della certificazione verde sia base che rafforzata; B) dispositivi di protezione delle vie respiratorie; C) obblighi vaccinali.

A) Utilizzo della certificazione verde, sia base che rafforzata (artt. 6 e 7)

Il DL 24 reca, negli articoli indicati in epigrafe, disposizioni relative sia all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie che al possesso del green pass, base e rafforzato, ai fini di una graduale eliminazione della certificazione verde.

➤ **Cessa l'obbligo del possesso del green pass**, sia nella forma rafforzata che base, per accedere ai seguenti servizi e attività:

- a) alberghi e altre strutture ricettive;
- b) ristorazione all'aperto
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) centri termali;
- e) per le attività che si svolgono all'aperto, piscine, centri natatori, palestre, luoghi ove si pratica sport di squadra e di contatto e centri benessere;
- f) per le attività che si svolgono all'aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- g) feste, comunque, denominate, conseguenti o no a cerimonie civili o religiose, che si svolgono all'aperto;



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

- h) sagre e fiere;
 - i) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
 - j) servizi della persona;
 - k) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, anche nei casi non connessi al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
- **E' necessario, invece, il green pass base** per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto pubblico ovvero per partecipare ai seguenti spettacoli ed eventi:
- a) aeromobili adibiti a sei-vizi commerciali di trasporto di persone;
 - b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad eccezione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, nonché da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti per i quali è necessario l'uso della sola mascherina di tipo FF2;
 - c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
 - d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - f) spettacoli aperti al pubblico che si tengono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche che, locali di intrattenimento e musica dal vivo, e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportive, laddove svolti all'aperto.

La necessità di possedere la certificazione verde base resta altresì confermata per:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) concorsi pubblici;
- c) corsi di formazione pubblici e privati, ferme restando le disposizioni valedoli in ambito scolastico e educativo anche ai fini dell'obbligo vaccinale;
- d) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- e) accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, per i magistrati e soggetti equiparati e per le persone che svolgono attività lavorativa nel settore privato, anche se non soggetti agli obblighi vaccinali.

Non è invece più richiesto il greenpass rafforzato, ma solo quello base, per accedere ai servizi di ristorazione svolti, sia al banco che al tavolo, al chiuso da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno degli



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Per quanto concerne i luoghi di lavoro, l'accesso è consentito, già dal 25 marzo u.s., con il green pass base, anche alle categorie di lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale ad eccezione delle categorie attinenti al settore sanitario indicate al paragrafo B), per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

- Il DL 24, invece, conferma, sino al 30 aprile p.v. l'obbligo del **green pass rafforzato**, nei seguenti casi:
- a) spettacoli aperti al pubblico che si tengono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografici che, locali di intrattenimento e musica dal vivo, e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportive, laddove svolti al chiuso;
 - b) attività che abbiano luogo, al chiuso o all'aperto, in sale da ballo, discoteche e luoghi assimilati; nei medesimi contesti, al chiuso, vige anche l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del solo momento del ballo;
 - c) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
 - d) convegni e congressi;
 - e) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con l'esclusione dei centri per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - f) feste comunque denominate, conseguenti o non a cerimonie civili o religiose, nonché eventi a questi assimilati che si svolgono al chiuso;
 - g) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Si sottolinea che tutte le misure richiamate, in materia di possesso del green-pass, sia base che rafforzato, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Si rammenta altresì che **i titolari o i gestori dei servizi e delle attività** per i quali è richiesto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e/o il possesso della certificazione verde, sia base che rafforzata, continuano ad essere tenuti a **verificare** che l'accesso agli stessi avvenga nel rispetto delle richiamate previsioni.



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

B) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)

- Dal 1°- 30 aprile p.v., l'uso della mascherina di tipo FFP2 è prescritto per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto o impianti:
- a) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - b) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;
 - c) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora impiegate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale anche in comprensori sciistici.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è, inoltre, obbligatorio, ai sensi del DL 24, sino al 30 aprile p.v., in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli già menzionati, ad eccezione delle abitazioni private e dei casi in cui le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto garantiscano in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Resta confermato che qualsivoglia obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non si applica ai minori di anni 6, alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'utilizzo della mascherina, ai soggetti che devono comunicare con una persona con disabilità con modalità incompatibile al medesimo utilizzo e ai soggetti che svolgono attività sportiva.

C) Obblighi vaccinali (art. 8)

L'art. 8 del DL 24 estende sino al 31 dicembre 2022 la valenza dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture adibite all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

Esclusivamente per tali categorie di soggetti la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, seguitano ad applicarsi le disposizioni relative alla sospensione in caso di inosservanza del richiamato obbligo vaccinale.

Si segnala che anche per il personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione rimane requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa limitatamente per le attività didattiche a contatto con gli alunni. I



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

dirigenti scolastici, all'atto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, dovranno adibire i soggetti in questione ad attività di supporto all'istituzione scolastica.

Si precisa che in tutti i casi restano ferme le esenzioni dall'obbligo vaccinale connesse ad un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Si sottolinea che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del DL 24, rispettivamente inerenti al rientro nella fase ordinaria dopo la cessazione dello stato di emergenza e al completamento della campagna vaccinale, ulteriori misure di interesse sono contenute negli artt. 3 e 4 del DL 24.

In particolare, il richiamato art. 3 prevede che, sino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della Salute con propria ordinanza, da adottarsi di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possa emanare e aggiornare linee guida e protocolli volti a consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

L'art. 4 del DL 24, nell'introdurre l'art. 10-ter nell'ambito del decreto-legge 52/2021, rivede il regime dell'isolamento e dell'autosorveglianza, prevedendo, in particolare, per quest'ultima che la stessa, a decorrere dal 1° aprile p.v., si applichi a tutti i soggetti, a prescindere dallo stato vaccinale, che abbiano avuto contatti stretti con persone positive al COVID-19.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL sulla puntuale osservanza del richiamato disposto normativo e sull'applicazione, nei rispettivi ambiti di competenza, dei prescritti adempimenti.

IL PREFETTO

(Adriana Cogode)